

REGOLAMENTO

Di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici

Indice

SEZIONE I

- DISPOSIZIONI GENERALI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI ED OPERATORI DEL SETTORE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Obblighi del responsabile dell'impianto termico

Art. 3 - Obblighi dell'operatore che effettua la manutenzione

Art. 4- Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti

Art. 5 - Sistema di autocertificazione- Bollino verde

SEZIONE II

- ISPEZIONI E VERIFICHE-

Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 7 – Tariffe

Art. 8 - Impianti termici dismessi

Art. 9- Attività ispettiva

SEZIONE III

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Art. 10- Avviso di ispezione

Art. 11- Visita ispettiva

Art. 12-Rapporto di prova

Art.13- Adempimenti conseguenti alla ispezione-Esito negativo della verifica

Art. 14- Impianti termici pericolosi

Art. 15- Negato accesso-Assenza

Art. 16- Pagamento del costo della ispezione

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Catasto degli impianti termici

Art. 18- Campagne informative

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Norme di Rinvio

Art. 21- Entrata in vigore-Abrogazione di norme

SEZIONE- I

- Disposizioni generali ed obblighi degli utenti ed operatori del settore-

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto, in osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e artt. 4 e 5 della L.R. n.9/2008.

2. Sono soggetti alle operazioni di accertamento ed alle ispezioni di cui al comma 1 gli impianti termici siti nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

3. Per "**impianto termico**", così come definito dall'Allegato A punto 14 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. si intende "*un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre **non sono considerati** impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW*".

4. Non sono soggetti ad ispezione:

- a) SCALDACQUA INDIVIDUALI di qualsiasi potenza;
- b) GENERATORI DI CALORE inseriti nel ciclo del processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo;
- c) GENERATORI DI CALORE alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido gassosi comunemente commercializzati;
- d) TERMOCONVETTORI, RADIATORI INDIVIDUALI con potenza singola e con somma complessiva di potenza installata non superiore ai 15 Kw;
- e) GENERATORI DI CALORE non collegati alla linea gas;
- f) GENERATORI DI CALORE che sono disattivati o in ristrutturazione nei termini di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
- g) IMPIANTI adibiti alla climatizzazione estiva.

Art. 2

Obblighi del responsabile dell'impianto termico

1. Ai sensi del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii., si intende per "*responsabile dell'impianto*" termico, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo (terzo responsabile), che se ne assume la responsabilità.

2. Il responsabile dell'impianto termico mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

3. Il soggetto responsabile dell'impianto dovrà provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di

contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

4. Il soggetto responsabile dell'impianto è tenuto inoltre:

- a conservare il **libretto di impianto** per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW;
 - al rispetto del **periodo annuale di esercizio**;
 - all'osservanza dell'**orario** prescelto, nei **limiti** della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993, e più precisamente a seconda della zona climatica di appartenenza del Comune di San Benedetto del Tronto, come riportato nell'allegato A allo stesso D.P.R. 412/1993;
 - al mantenimento della **temperatura** ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa art. 4 del DPR 412/1993 ed in particolare:
 - 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse.
 - a sottoporre l'impianto termico alle operazioni di **controllo** ed eventuale **manutenzione** conformemente a quanto previsto dalla L.R. n.9/2008 e, precisamente, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato L, punti 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii..
- In mancanza della documentazione necessaria al rispetto delle tempistiche definite dai citati punti 1, 2, 3, 4 dell'allegato L –D.Lgs n. 192/2005, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.9/2008, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei controlli di efficienza energetica di cui all'allegato L, numeri 5, 6 e 7, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii.

Art. 3

Obblighi dell'operatore che effettua la manutenzione

1. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle Leggi e dalle disposizioni di attuazione vigenti, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, che ne sottoscrive copia.

2. In caso di impianti di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'**allegato F** del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

3. In caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'**allegato G** del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

Art. 4

Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti

1. Nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, **la compilazione iniziale del libretto** deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciarne **dichiarazione di conformità** ai sensi dell'art. 7 del D.M. n.37/2008 e dell'art.9 Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii.

2. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune di San Benedetto del Tronto.

Art. 5
Sistema di autocertificazione- Bollino verde

1. In ottemperanza alla Legge regionale Marche n. 9 del 27/05/2008, il Comune di San Benedetto del Tronto si avvale del BOLLINO VERDE, quale sistema di validazione e di autocertificazione di avvenuto controllo e manutenzione, obbligatoria per tutti gli impianti termici siti nel proprio territorio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 192/2005.

2. L'acquisizione del Bollino verde è gratuita per l'utente finale mentre la distribuzione alle imprese del settore, ai sensi dell'Allegato A punto 2.5 della Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1837 del 15/12/2008, è sottoposta a tariffa.

3. Il Bollino verde è distribuito dal Comune di San Benedetto del Tronto ai manutentori di impianti aderenti ad apposito protocollo di intesa conforme all'Allegato A1 della deliberazione di Giunta regionale n. 1837/2008 e ss. mm. ed ii. ed è apposto sul rapporto di controllo tecnico con le cadenze temporali previste dalla L.R. Marche n.9/2008 e dalla citata DGRM n. 1837/2008.

4. L'originale del rapporto di controllo tecnico, redatto in conformità del D.Lgs n. 192/2005 e completo di Bollino Verde, è inviato per posta o consegnato a mano al Comune di San Benedetto del Tronto entro il 31 gennaio dell'ultimo anno utile per l'apposizione dello stesso; in ogni caso, entro i termini indicati dalla Regione Marche ovvero dalla Giunta comunale con proprio separato atto, sulla scorta degli indirizzi regionali vigenti, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Autorità competente.

5. Con provvedimento del Dirigente del Servizio comunale competente in materia ambientale, sono definite le modalità ed i termini di decorrenza per l'eventuale trasmissione informatica dei dati da parte dei manutentori e dei responsabili degli impianti termici.

SEZIONE - II

- Ispezioni e verifiche -

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto effettua le ispezioni avvalendosi di personale qualificato, di tecnici ispettori oppure ricorrendo a soggetti terzi/organismi esterni qualificati ai sensi dell'allegato L del D.Lgs n. 192/2005 e dell'allegato I del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. . Tutti i tecnici che effettueranno le ispezioni dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I al D.P.R. n.412/93 e ss.mm.ii., così come stabilito dal punto 13 dell'allegato L al D.Lgs.192/2005 e ss.mm. ed ii.

2. In caso di affidamento del servizio ad Organismo Esterno, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può ricoprire il ruolo né di progettista, di fabbricante, di fornitore o di installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né di mandatario di una di queste persone.

Queste figure non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento;

b) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può essere fornitore di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone;

c) la struttura ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica;

d) la struttura deve disporre di personale qualificato e di mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche;

e) il personale incaricato delle verifiche deve avere garantita l'indipendenza nello svolgimento delle suddette attività;

f) l'Organismo Esterno deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.

3.L'affidamento ad un Organismo Esterno è disposto secondo le modalità previste dalla Legge e nel rispetto dei principi sanciti nelle finalità e nella natura del servizio, attraverso la stipula di un regolare contratto che ne specifichi le funzioni ed i compiti trasferiti, gli obblighi derivanti dall'attuazione del contratto, i casi di decadenza dell'affidamento e le eventuali penali.

4. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni demandate l'Organismo Esterno:

a)- è tenuto al segreto professionale;

b)- tiene indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, anche amministrativa e civile, relativamente a danni che potrebbero essere arrecati all'utenza, imputabili all'organizzazione dell'attività, all'operatore, oppure al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati durante le operazioni di ispezione;

c)-si impegna al rispetto e all'applicazione del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di impianti termici e di tutte le procedure e le modalità concordate con l'Amministrazione comunale, con particolare riguardo alla qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.

5. Per effetto dell'affidamento all'Organismo Esterno le modalità operative previste nel presente Regolamento che fanno riferimento al Comune di San Benedetto del Tronto,

limitatamente alle funzioni ed ai compiti trasferiti all'Organismo Esterno, devono intendersi correttamente riferiti a quest'ultimo, fatta eccezione per la procedura sanzionatoria e di riscossione delle tariffe e dei rimborsi, che restano funzioni e compiti esclusivi dell'Amministrazione Comunale.

6. A tal fine l'Organismo Esterno deve comunicare e trasmettere alla Amministrazione comunale ed alle autorità competenti tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento sanzionatorio e di riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, i rapporti di prova contenenti i nominativi dei responsabili degli impianti e tutte le circostanze utili per l'avvio del procedimento sanzionatorio.

7. L'Amministrazione comunale vigila sulle attività svolte dall'Organismo Esterno e, in particolare, può:

- a. effettuare accertamenti sia documentali che contabili;
- b. avere accesso a tutti gli atti prodotti dall'Organismo Esterno e prendere parte alle ispezioni che i tecnici incaricati effettuano sugli impianti;
- c. effettuare campionature presso l'utenza, finalizzate ad accertare il grado di efficienza, professionalità e correttezza profusi nello svolgimento delle attività.

8. L'Organismo Esterno gode di ampia facoltà organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza posti alla base del servizio, purchè non in contrasto con le norme vigenti e con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 7 Tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della L. n. 10/1991 e dell'art.5 della L.R. n.9/2008 l'ispezione è **onerosa** ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico.

2. Il Comune di San Benedetto del Tronto assicura che la copertura dei costi relativi al servizio ispettivo avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini in conformità dell'articolo 9 del D.Lgs n. 192/2005.

3. Nell'osservanza della L.R. Marche n. 9/2008, per gli impianti regolarmente autodichiarati l'ispezione è **gratuita**; per gli impianti NON autodichiarati per il biennio di riferimento, ai sensi della L.R. n.9/2008 e D.G.R.M. n.1837/2008, l'ispezione rimane invece onerosa.

4. Se all'atto del controllo l'unità immobiliare risulta sprovvista di impianto termico, così come definito dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e dall'articolo 1 del presente Regolamento, ovvero se l'impianto termico risulta disattivato secondo quanto stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, verrà redatto un verbale a puro scopo di censimento, che non comporterà alcun onere a carico dell'utente.

5. Le tariffe e gli oneri dovuti per le ispezioni vengono determinate con deliberazione di **Giunta comunale**, suddivise per scaglioni in base alla potenza dell'impianto termico.

6. Per ogni mancata verifica, nel caso di accesso negato, ed in caso di assenza dell'utente a partire dalla 1° Racc. A.R. di avviso verifica, è dovuto dall'utente un rimborso spese nella misura determinata dalla Giunta comunale.

7. Gli oneri di cui al presente articolo potranno essere aggiornati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita

8. Gli impianti termici con generatori di calore modulari sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli focolari.

9. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere l'ispezione del proprio impianto termico. La richiesta è formulata per iscritto ed il costo degli accertamenti ed ispezioni su richiesta è **posto**

completamente a carico dei richiedenti. La suddetta ispezione non equivale e non sostituisce gli adempimenti di controllo e manutenzione sugli impianti termici previsti dalla Legge a carico del responsabile dell'impianto.

10. In caso di richiesta di verifica dell'impianto termico da parte dell'utente i costi sono determinati in relazione alle tariffe applicabili per l'ispezione degli impianti NON autodichiarati.

11. Nessun importo deve essere versato a nessun titolo al personale incaricato dell'ispezione dell'impianto termico.

Art. 8

Impianti termici dismessi

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di una unità abitativa non occupata, può comunicare la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas o da quella elettrica.

2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va inviata al Comune di San Benedetto del Tronto. Ad essa va annessa la dichiarazione di conformità o relazione tecnica di intervento, rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti l'intervento eseguito per il distacco.

3. Il responsabile dell'impianto è tenuto, in ogni caso, a consentire il sopralluogo dell'Amministrazione comunale, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 9

Attività ispettiva

1. Sugli impianti autodichiarati con bollino verde sono effettuate ispezioni *a campione*, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. L'autodichiarazione è riferita al generatore identificato da marca, modello e matricola; pertanto, se il generatore risulta regolarmente autodichiarato per il biennio di riferimento, il responsabile dell'impianto non dovrà pagare il costo dell'ispezione al Comune di San Benedetto del Tronto.

2. Sugli impianti termici NON autodichiarati sono svolte ispezioni al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione.

3. L'Amministrazione comunale effettua annualmente le ispezioni per **almeno il 5 per cento** degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico-autodichiarazione.

4. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'Amministrazione pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e programma le ispezioni a campione, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

SEZIONE- III

-Modalità di espletamento dell'attività ispettiva-

Art. 10 **Avviso di ispezione**

1. La visita ispettiva è preceduta da avviso esplicativo scritto da inviare a mezzo posta con congruo preavviso ai responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

2. In particolare, nel suddetto preavviso verranno specificati il giorno, l'ora ed il nominativo del tecnico che effettuerà l'ispezione dell'impianto termico.

3. L'avviso è inviato, in particolare, all'occupante o proprietario o, in caso di condominio di edifici, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui risulta installato l'impianto, rispettivamente, centralizzato o autonomo, da ispezionare. Rimane a carico dei suddetti soggetti l'onere della convocazione dell'eventuale responsabile di esercizio e manutenzione dell'impianto.

Art. 11 **Visita ispettiva**

1. La visita ispettiva è espletata mediante sopralluogo, presso la sede di installazione dell'impianto termico da sottoporre a verifica.

2. La visita ispettiva è espletata previa esibizione al responsabile dell'impianto del tesserino di riconoscimento intestato e timbrato dal Comune di San Benedetto del Tronto, nonché di copia della lettera di avviso.

3. In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto dell'impianto o di centrale, che il responsabile dell'impianto è tenuto a conservare presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 comma 11 D.P.R. n. 412/1993.

4. Le ispezioni relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalla legge e dalle norme UNI-CEI vigenti, con riferimento alla potenza e tipologia dell'impianto sottoposto ad ispezione.

5. In sede di verifica l'ispettore dovrà, in particolare,:

- a. accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto di impianto/centrale, nonché la sua completa e corretta compilazione con controllo generale di tutti i dati in esso riportati;
- b. accertare le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e della tipologia dell'edificio in cui lo stesso è installato;
- c. accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto d'uso e manutenzione del generatore o dei generatori di calore;
- d. rilevare la tipologia e le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai seguenti elementi:
 - destinazione dell'impianto (riscaldamento ambienti, produzione acqua calda sanitaria, altro);
 - fluido termo-vettore (acqua, aria, altro);
 - dati di targa del generatore di calore (casa costruttrice, modello, matricola, potenza termica nominale del focolare, potenza termica utile nominale, tipologia della camera di combustione e tipo di tiraggio);
 - tipologia di alimentazione del generatore e tipo di combustibile.
- e. rilevare le date di installazione dell'impianto e del generatore di calore, nonché le date di eventuali interventi quali ristrutturazioni, trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo ecc.;

- f. verificare la presenza delle Dichiarazioni di conformità ex DM n. 37/2008 e Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii;
- g. verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, la presenza della Denuncia all'ISPESL degli impianti in pressione e della relativa omologazione nonché delle verifiche periodiche effettuate dagli organi competenti;
- h. verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 116 kW, la presenza del Nulla Osta Provvisorio o del Certificato di Prevenzione Incendi;
- i. accertare che responsabile d'impianto e il manutentore, conducano l'impianto ed eseguano le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti e con la periodicità prevista dalle stesse, in particolare verificare la presenza dei rapporti di controllo tecnico delle verifiche periodiche effettuate e che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 e della Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii;
- j. accertare che le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria siano state annotate sul libretto di impianto/centrale e che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità, ai sensi DM n. 37/2008 e della Legge 4.4.2012 n. 35 e ss.mm. ed ii, compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme applicabili;
- k. accertare l'idoneità del locale di installazione con riferimento alla tipologia del generatore e ai divieti imposti dalle norme vigenti, delle aperture di ventilazione ove previste e in tal caso la presenza di eventuali ostruzioni delle stesse in relazione ai quantitativi d'aria comburente necessari al fine di assicurare una corretta combustione;
- l. verificare l'evacuazione dei prodotti della combustione in relazione all'efficienza del tiraggio per la corretta combustione, al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente esterno nonché degli spazi e ambienti interni delle abitazioni limitrofe ed attigue, ed all'inquinamento atmosferico. Pertanto si farà riferimento alla tipologia di scarico, ai requisiti dei canali da fumo, dei camini, delle canne fumarie, al posizionamento dei terminali di tiraggio ed alla quota di sbocco in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e successive modifiche e nel rispetto delle norme UNI vigenti;
- m. verificare la presenza e funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo della termoregolazione (termostati ambiente, cronotermostati, valvole termostatiche). Per gli impianti superiori a 35 kW verificare la presenza e funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo della termoregolazione in centrale termica (centralina di regolazione climatica, valvola di regolazione) e della termoregolazione zonale e/o delle singole unità immobiliari;
- n. accertare solo per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW e nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante le generalità del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
- o. accertare che l'impianto ed il generatore (o i generatori nel caso di centrale termica con più generatori) sottoposti a verifica siano predisposti per l'effettuazione del controllo strumentale e che sia presente il foro di prelievo dei parametri della combustione;
- p. verificare i parametri della combustione (riportati al punto successivo) rilevati dal manutentore accertando che questi siano riportati sul rapporto di controllo tecnico e sul libretto di impianto e che siano conformi e i limiti previsti dalla normativa ;
- q. misurare i parametri della combustione secondo la norma uni 10389-1/2009, se trattasi di centrale termica con più generatori di calore le misurazioni devono essere effettuate per ogni generatore. Si riportano di seguito i parametri da rilevare:
 - verifica della potenza termica del focolare di esercizio;
 - temperatura di fumi all'uscita del generatore (°C);
 - temperatura dell'aria comburente (°C);
 - concentrazione di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);

- concentrazione di CO nei fumi secchi e senza aria all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
 - indice di fumosità di Bacharach (solo per i combustibili liquidi);
 - perdita per calore sensibile dei fumi al camino (%);
 - rendimento di combustione alla potenza effettiva del focolare (%);
- r. verificare visivamente lo stato delle coibentazioni;
- s. verificare visivamente lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- t. verificare la rispondenza dei parametri rilevati (rendimento, concentrazione CO, indice di fumosità di Bacharach) ai limiti imposti dalla normativa;
- u. registrare nelle apposite schede contenute nel libretto di impianto/centrale i dati relativi al controllo effettuato e l'esito dello stesso con eventuali note che si dovessero rendere necessarie;
- v. compilare il Rapporto di Prova;
- w. informare il responsabile dell'esito della verifica, comunicando allo stesso le eventuali difformità riscontrate e fornendo i dovuti chiarimenti qualora richiesti.

6. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, il verificatore effettua ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati, nei termini di cui al punto 17 dell'allegato L al D.Lgs n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Rapporto di prova

1. I risultati delle verifiche effettuate sono riportati su appositi verbali di ispezione denominati "*Rapporto di prova*" conformi alla norma UNI 10389-1/2009, da redigere in **triplice** copia.

2. Nel rapporto di prova saranno riportati, in particolare:

- i dati del responsabile dell'impianto;
- i dati caratteristici dell'impianto e la sua ubicazione;
- gli esiti positivi o negativi della verifica;
- le anomalie riscontrate;
- il termine per provvedere alle integrazioni ed alla rimozione delle anomalie;
- le prescrizioni imposte;
- l'impedimento, il rifiuto, l'assenza ingiustificata all'ispezione riscontrate dall'ispettore.

3. In caso di controllo con esito negativo sul rapporto di prova verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.

4. Nel corso delle ispezioni, l'ispettore incaricato procederà altresì alla registrazione sul rapporto di prova della presenza di generatori di calore ed impianti non dichiarati all'atto dell'accertamento, anche mediante preventiva consultazione del **catasto degli impianti** siti nel territorio di competenza, facendone menzione nella nota di trasmissione del rapporto agli organi competenti per l'aggiornamento del catasto.

5. Il Rapporto di prova dovrà essere firmato dal tecnico ispettore e dal responsabile dell'impianto o da persona da lui delegata con firma leggibile; qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma, si procederà all'annotazione sul rapporto di prova stesso.

6. Una copia del verbale di ispezione sarà consegnata al responsabile dell'impianto, ancorché non firmatario, una copia sarà conservata presso gli uffici competenti ed una al fascicolo del verificatore, **qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di ricevere una copia del rapporto di prova, si provvederà a spedirlo via posta.**

Art. 13

Adempimenti conseguenti alla ispezione-Esito della verifica

1. In relazione all'accertamento compiuto la verifica potrà avere:

a) **ESITO POSITIVO:**

In caso di esito POSITIVO dell'ispezione il tecnico verificatore provvederà a redigere rapporto di prova, a lasciarne copia al responsabile dell'impianto, **unitamente al bollettino di versamento per il pagamento degli oneri di ispezione**, ove dovuti.

b) **ESITO NEGATIVO:**

In caso di esito NEGATIVO dell'ispezione, il tecnico ispettore rilascerà il modello di messa a norma di impianto termico unitamente ad una copia del rapporto di prova ed al bollettino di versamento per il pagamento degli oneri di ispezione, ove dovuti.

2. Nel caso in cui dalla verifica risultassero documenti mancanti e/o anomalie tecniche di competenza di altri soggetti (Vigili del Fuoco, ISPESL, ARPAM, ASUR, Comuni, ecc.) il tecnico ispettore registrerà i documenti assenti e/o le anomalie riscontrate sull'impianto nel rapporto di prova, indicando l'Ente competente e la normativa di riferimento.

3. In caso di esito negativo della verifica, al responsabile dell'impianto termico verrà concesso un periodo di **60 giorni** per eliminare le anomalie riscontrate e per mettere a norma l'impianto, salvo eventuale diverso termine stabilito su indicazione dal tecnico ispettore, comunque commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente alla pericolosità delle anomalie.

4. Ai sensi del punto 10 dell'allegato L al D.Lgs 311/2006, i generatori di calore per i quali durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione **inferiori** a quelli previsti dalla normativa e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ispezione. L'ispettore prescrive la sostituzione secondo la procedura prevista nel presente articolo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, con oneri a proprio carico, una ulteriore ispezione dell'impianto, tale scadenza è sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione. Tali generatori sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 9 comma 6 D.P.R. 412/93 e ss.mm. ed ii.

5. Nel termine concesso, effettuata la messa a norma dell'impianto termico o la sostituzione del generatore di calore, il responsabile dell'impianto dovrà inviare al Comune di San Benedetto del Tronto il "*Modello di messa a norma di impianto termico*", datato e firmato, nel quale il predetto responsabile dichiara l'avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione delle anomalie accertate, o, ancora, la sostituzione del generatore di calore, allegando idonea documentazione tecnica a comprova dell'intervento eseguito. Sugli impianti termici per i quali sia pervenuto il modello di messa a norma con relativa documentazione allegata, si procede al controllo *a campione*.

6. Decorsi inutilmente i termini per la messa a norma dell'impianto, il verificatore provvederà alla **ripetizione dei controlli sugli impianti termici**, per i quali non sia pervenuta alcuna documentazione comprovante la messa a norma. La mancata comunicazione e/o sostituzione del generatore di calore, nonché, il mancato adempimento alle prescrizioni imposte dall'ispettore incaricato delle verifiche sugli impianti termici, entro il termine all'uopo assegnato, comporta altresì l'**avvio della procedura sanzionatoria**, nonché il **pagamento della tariffa ispettiva**, da valere anche a carico dei responsabili degli impianti autodichiarati e risultati alla prima visita ispettiva **non a norma**.

7. All'accertamento di violazioni alle disposizioni del DM n. 37 del 22.1.2008, ovvero violazioni alle disposizioni dell'art.15 comma 6 del D.Lgs. 192/2005 a carico delle imprese installatrici, dovrà seguire la comunicazione del fatto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, per, rispettivamente, l'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta e per i provvedimenti disciplinari conseguenti .

Art. 14

Impianti termici pericolosi

1. Nel caso in cui il tecnico ispettore, nel corso della verifica ispettiva, riscontrasse deficienze dell'impianto tali da paventare **il pericolo evidente di grave ed immediato danno** per l'incolumità degli occupanti l'unità immobiliare interessata, NON verranno concessi i termini per la messa a norma, al contrario, il tecnico ispettore dovrà provvedere:

a)- a richiedere al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dell'impianto fino alla sua messa a norma, riportando sul rapporto di prova le anomalie riscontrate e la diffida dall'uso dell'impianto fino alla regolarizzazione delle anomalie riscontrate; il responsabile dell'impianto dovrà firmare il rapporto di prova per presa visione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del presente regolamento per il caso di rifiuto.

b)- ad inviare tempestiva e specifica segnalazione al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto.

2. (L'ufficio responsabile del Comune comunicherà al Sindaco competente la situazione di pericolosità) proponendo l'adozione dei provvedimenti di competenza, a tutela della pubblica incolumità, nei confronti del responsabile dell'impianto termico dell'unità immobiliare interessata, ed agli eventuali altri Enti competenti.

Art. 15

Negato accesso-Assenza

1. Nel caso di dissenso da parte dell'occupante l'unità immobiliare a far accedere il verificatore all'impianto o in caso di mancata reperibilità all'atto dell'ispezione, si invierà una seconda comunicazione con Racc.A.R., nella quale si inviterà il dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art.340 codice penale e della possibilità di applicazione dell'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, che cita espressamente: *“Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n.10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n.10/91”*.

2. Qualora l'occupante persista nel suo rifiuto all'accesso, l'ispettore redigerà apposito rapporto di prova che verrà trasmesso in copia al Sindaco.

3. Al 2° rifiuto di accesso o in caso di persistente assenza (2 assenze) verrà effettuata contestuale comunicazione con racc.A.R. all'Azienda distributrice del gas per l'eventuale sospensione della fornitura del gas in attuazione all'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000 e per conoscenza all'utente interessato.

4. Per ogni mancata verifica, nel caso di accesso negato ed in caso di assenza dell'utente **a partire dalla 1° Racc. A.R. di avviso verifica**, è dovuto il rimborso spese per impedita verifica di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 16-Pagamento del costo della ispezione

1. Il responsabile dell'impianto termico oggetto di verifica tenuto al pagamento della tariffa ispettiva dovrà effettuare il pagamento dovuto su apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Amministrazione comunale, entro 30 giorni a partire dalla data dell'ispezione stessa.

2. Nel medesimo termine decorrente dalla apposita comunicazione sono versati gli oneri dovuti a titolo di rimborso spese ai sensi degli articoli 7 e 15 del presente regolamento (negato

accesso, assenza ingiustificata ecc...).

3. Nel caso in cui, nei termini concessi, l'utente non avesse adempiuto al pagamento, si procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate (*cf*r: *Risoluzione n. 186/G del 06/12/2000, prot. 2000/183891 del Ministero delle Finanze e ss.mm. ed ii*).

4. Il Comune di San Benedetto del Tronto si riserva comunque la facoltà di inviare al soggetto inadempiente apposita lettera raccomandata di sollecito pagamento e di provvedere alla eventuale procedura di recupero crediti prima di procedere alla messa a ruolo effettiva.

SEZIONE IV

- Disposizioni finali-

Art.17

Catasto degli impianti termici

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede a conservare aggiornato un catasto degli impianti termici installati sul territorio comunale, recante indicazione dei dati caratteristici del generatore, dell'ubicazione e della titolarità dell'utilizzatore degli stessi, anche mediante affidamento della predisposizione e/o della gestione a soggetti esterni.

2. Al fine dell'aggiornamento e della predisposizione di detta banca dati, il Comune di San Benedetto del Tronto, anche a mezzo dei propri incaricati, può avvalersi:

- dei dati forniti dalle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti oggetto del presente regolamento tenute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 D.P.R. 551/99, a fornire agli Enti competenti apposita comunicazione relativa all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati sono richiesti annualmente, preferibilmente, su supporto informatico utilizzando un formato di file standard. Per le comunicazioni successive potranno essere inviate soltanto le sopravvenute variazioni. Le aziende sono tenute a provvedere in merito entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta degli uffici comunali;
- dei dati contenuti nelle schede identificative degli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione o, relativamente agli impianti individuali, relativi alla sostituzione del generatore di calore, appositamente trasmesse agli uffici comunali dai responsabili degli impianti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 comma 11 D.P.R. 412/93;
- dei dati contenuti nei rapporti di ispezione e verifica effettuati sul territorio di competenza.

3. Ogni impianto viene identificato mediante assegnazione di un codice identificativo.

4. Nei termini di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 551/1999, i terzi responsabili sono tenuti a comunicare al Comune di San Benedetto del Tronto, le proprie nomine, e immediatamente le revoche, dimissioni e variazioni di consistenza o di titolarità degli impianti per i quali hanno assunto tale incarico. La comunicazione deve contenere le informazioni relative ai dati caratteristici del generatore ed alla individuazione della ubicazione e titolarità-utilizzatore dell'impianto.

Art. 18

Campagne informative

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, anche attraverso l'organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici ai fini della tutela dell'ambiente, per il contenimento dei consumi energetici.

2. Le informazioni sugli adempimenti a carico degli utenti e sui termini di scadenza fissati anche dalla normativa statale e regionale sono riportati sul sito internet comunale per la libera consultazione.

Art. 19

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii. il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo, che ne è assunta la responsabilità, che non mantiene in esercizio gli impianti termici e non provvede

affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.

2. Ai sensi dell'art.15 comma 6 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. ed ii. l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non effettua il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da 1000 euro a 6000 euro. L'Autorità che ingiunge la sanzione anche a mezzo dei propri incaricati provvede a dare comunicazione dell'ingiunzione emessa a carico dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari di competenza.

3. Ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2008 il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico il quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non osserva le modalità previste dall'articolo 3 della stessa L.R. n.9/2008 (autodichiarazione impianti termici "bollino verde"), è punito con la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione alla potenza dell'impianto. Al soggetto ingiunto è prescritto l'invio **alla autorità competente del rapporto di controllo tecnico Allegato F/G entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.**

4. Resta inoltre salva l'applicazione:

a)- delle sanzioni previste dalla Legge n. 1083/1971 per le violazioni alle *Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile*;

b)- delle sanzioni previste **dall'articolo 15 DM n. 37 del 22.1.2008** e ss.mm. ed ii. *per le violazioni accertate alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*, per le quali, ove non già effettuato dall'ispettore, l'autorità che ingiunge la sanzione fornisce altresì comunicazione del fatto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta.**

5. Le violazioni al presente regolamento ed ai provvedimenti autoritativi adottati in esecuzione dello stesso **non espressamente sanzionate dalla Legge**, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità emanata ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs n. 267/2000 comporta la denuncia penale ai sensi dell'articolo 650 codice penale.

6. Ai sensi dell'articolo 331 codice di procedura penale e, salvo quanto stabilito dall'articolo 347 codice penale, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

7. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è regolato dalla Legge n. 689/81 e ss.mm. ed ii..

Art. 20 Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa comunque riferimento alle disposizioni dettate in materia ed alla normativa tecnica di settore, in particolare a:

- **Legge n.10 del 09/01/1991**, per le parti ancora vigenti;
- **D.P.R. n.412 del 26/08/1993** così come modificato dal **D.P.R. n.551 del 21/12/1999** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di

energia, in attuazione dell'art.4 comma 4 della Legge n.10 del 09/01/1991", per le parti ancora vigenti;

- **D.Lgs n.112 del 31/03/1998;**
- **D.M. 17 marzo 2003** "Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".
- **D.Lgs. n.192 del 19/08/2005** "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.;
- **D.M. n.37 del 22/01/2008** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- **Legge regionale n.9 del 27/05/2008** "Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici";
- **Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008;**

2. Si tiene inoltre conto dei seguenti atti comunali:

- **Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13.07.2010** di adesione al protocollo d'intesa regionale per l'avvio distribuzione dei Bollini Verdi;
- **Protocollo d'Intesa rep. N. 115/2010** tra il Comune di San Benedetto del Tronto e le Associazioni di Categoria/Consumatori, contenente tutte le disposizioni regionali sulla autodichiarazione impianti termici.

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono aggiornate alla normativa anche tecnica sopravvenuta.

4. La modulistica, gli schemi richiamati nel presente Regolamento ed il Disciplinare tecnico di riferimento saranno aggiornati in relazione al sopravvenire di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio e saranno approvati ed aggiornati con provvedimento del Dirigente del Settore preposto all'espletamento dell'attività ispettiva sugli impianti termici.

Art. 21

Entrata in vigore-Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15°giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme di regolamenti comunali ed atti comunali aventi natura regolamentare che siano in contrasto con quanto disposto nel presente provvedimento.